

# ■ **JOPPOLO** L'impianto di telecomunicazioni era stato realizzato dalla Ericsson L'antenna telefonica sarà rimossa

*Il Consiglio di Stato si pronuncia definitivamente a favore del comitato civico*

di **AMBROGIO  
SCARAMOZZINO**

JOPPOLO - La grossa multinazionale telefonica messa "ko" da un comitato civico, composto da soli 27 cittadini, che hanno creduto nello Stato di diritto. Dopo oltre tre anni di confronti e di scontri giudiziari, il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla lunga vertenza con la Ericsson Telecomunicazioni Spa, il colosso internazionale delle comunicazioni cui il Comune di Joppolo dopo aver, erroneamente e superficialmente, rilasciato il permesso per realizzare un ripetitore in zona "San Bruno Melia", nella frazione Oliveto, lo aveva revocato, in regime di autotutela, solo dopo le documentate rimozioni del comitato di cittadini all'uopo costituitesi.

I giudici di palazzo Spada, cui la Ericsson si era appellata dopo la sconfitta nel merito in primo grado presso il Tar di Catanzaro, infatti hanno totalmente rigettato, nel merito, l'appello accogliendo in pieno in tutti i suoi punti, ancora una volta, le difese tecniche proposte dal legale dell'amministrazione comunale avvocato Giuseppe Famà e dall'avvocato Francesco Mobilio che ha rappresentato il cosiddetto "Comitato no antenna", i quali avevano già avuto occasione di rappresentare con successo gli stessi ricorrenti in primo grado.

In particolare, i giudici amministrativi della sezione III del Consiglio di Stato, in esito all'udienza pubblica dello scorso 12 novembre, hanno rigettato l'appello condividendo totalmente la prospettazione avanzata dalla difesa che aveva evidenziato l'errata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte della società al momento del rilascio della relativa autorizzazione che, a sua volta, aveva rappresentato l'elemento determinante ad indurre l'ufficio tecnico comunale in errore rilascian-



L'antenna di telefonia mobile realizzata dalla Ericsson e che probabilmente dovrà essere smantellata

do un permesso di costruire in realtà del tutto illegittimo, come tale annullato in via di autotutela.

«Oggetto della questione - si legge nella sentenza -

era la mancanza ab origine del necessario nulla osta paesaggistico che la Ericsson aveva ritenuto non necessario asserendo non sussistere alcun problema

di distanze da fiumi e corsi d'acqua dal manufatto poi realizzato per l'inesistenza attuale del corso d'acqua - torrente La Morte - in realtà ancora esistente. Distan-

ze che - si legge ancora - comunque, la compagnia telefonica affermava, ad ogni buon fine, essere state rispettate essendo l'opera stata realizzata a più di 200 metri dal torrente, per come richiesto dalla legge». Tesi, questa, totalmente confutata dai legali dell'amministrazione e del comitato dei cittadini che, invece, anche a mezzo dell'istruttoria svolta in primo grado, hanno dimostrato in maniera inequivocabile in punto di fatto l'esistenza del torrente ed il mancato rispetto delle distanze previste dalla legge, nonostante quanto sostenuto da Ericsson nella relazione geologica a suo tempo presentata, mentre in punto di diritto è stata dimostrata la conseguente necessità del nulla osta di cui la richiesta avanzata per ottenere il permesso di costruire era invece sprovvista. Quindi, in palese inosservanza di alcuni requisiti minimi di legge previste dal Pai. Argomentazioni tutte piena-

mente condivise dal Tar Calabria prima e confermate dal Consiglio di Stato dopo che ha anche condannato Ericsson al pagamento delle spese processuali. La notizia, ovviamente, è stata accolta con grande soddisfazione non soltanto dal comitato cittadino sempre attivo e regolarmente costituito in tutti i gradi di giudizio della piccola frazione ma anche da tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, trattandosi di una vicenda che aveva suscitato grande attenzione in considerazione del notevole impatto ambientale che l'opera ha determinato sul territorio in uno dei tratti di costa più suggestivi e panoramici della Calabria. La vicenda, ricordiamo inoltre, ha sollecitato l'amministrazione comunale a dotarsi di un regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli elettrodotti e degli impianti di radioteletrasmissioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ **LA CRONISTORIA** Non sono state rispettate le distanze di sicurezza dal vicino torrente La Morte

## Una vertenza che si trascinava da tre anni

*Il Comune aveva concesso il permesso a costruire in località "San Bruno Melia"*

JOPPOLO - Per avere il quadro generale della situazione relativa all'antenna bisogna fare un passo indietro e tornare al novembre 2012 quando l'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune rilasciava alla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. il permesso di costruire un impianto a servizio della rete di telefonia mobile cellulare H3G, da ubicare su un lotto di terreno sito in frazione Oliveto. Dopo la costruzione dell'imponente ripetitore i cittadini della piccola frazione si organizzavano in un "Comitato no antenna" che oltre a protestare contro la decisione miope dell'amministrazione comunale, promuovevano ricorso al Tar e si rivolgevano alla Procura, rilevando l'illegittimità del permesso in quanto l'antenna, alta ol-

tre trenta metri, era stata posizionata a poco più di 40 metri dal torrente La Morte e, quindi, in palese violazione del Codice dell'Ambiente. Il problema era stato affrontato dal gruppo di opposizione "Unione per il Comune di Joppolo" che con un'interrogazione aveva segnalato al sindaco Dato «che quel permesso a costruire non poteva essere rilasciato anche perché la realizzazione dell'antenna era stata assentita, oltre che a distanza non regolamentare dal torrente La Morte, anche a pochi centinaia di metri dai centri abitati di Oliveto e Siroto» e che pertanto «doveva essere annullato in autotutela». Provvedimento, quest'ultimo, che è stato poi adottato dal Comune. Contro quest'ultimo provvedimento insorgeva la Ericsson la cui



Il palazzo municipale di Joppolo

istanza di sospensiva era stata appunto rigettata dal Tar. Dopo che il Consiglio di Stato con ordinanza del 12 dicembre 2013, in parziale riforma dell'ordinanza cautelare appellata, aveva accolto l'istanza cautelare, con sospensione temporanea dei provvedimenti impugnati, per il tempo necessario, non superiore a quattro mesi, alla definizione del procedimento volto ad ottenere il nulla osta paesaggistico in sanatoria. Nulla osta che come dimostra la sentenza dei giudici amministrativi di ultima istanza la società telefonica, come era pacifico ritenere "dato che nel torrente ne l'antenna nel frattempo si sono spostati", non è riuscita ad ottenere.

amb. sca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA